

## VERBALE DI ACCORDO WELFARE

Il giorno 26 gennaio 2018 si sono incontrati presso l'NH Hotel di Bologna

- Esselunga S.p.A., rappresentata dai sigg. Luca Lattuada, Davide Sanzi, Cristian Valsiglio, Massimo Tribotti, Paolo Benetello e Ilenia Destito

E

- La Segreteria Nazionale Filcams – Cgil, rappresentata da Cristian Sesena
- La Segreteria Nazionale Fisascat – Cisl, rappresentata da Mirco Ceotto
- La Segreteria Nazionale Uiltucs, rappresentata da Stefano Franzoni

Unitamente alle strutture Regionali e Territoriali interessate e ad una rappresentanza delle RSU/RSA delle OO.SS. stipulanti

Da ora congiuntamente le "Parti".

Premesso che:

- 1) In data 11 aprile 2017 è stato sottoscritto tra le Parti l'Accordo disciplinante la sostituzione in tutto o in parte del Salario Variabile monetario, previsto dal CIA del 9 dicembre 2004, in somme e valori di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (da ora l' "Accordo");
- 2) le Parti, nel confermare il sistema di Welfare aziendale promosso con l'Accordo, hanno convenuto di apportare modifiche ed integrazioni ai contenuti dell'Accordo stesso;
- 3) tutte le premesse contenute nell'Accordo sono confermate;

Tanto premesso, le Parti concordano le seguenti modifiche ed integrazioni all'Accordo.




- **Il punto 2. dell'Accordo viene sostituito dal seguente** "L'Azienda comunicherà ai lavoratori le modalità, la misura e le opzioni esercitabili, attraverso apposita modulistica in cui sarà possibile altresì chiedere la sostituzione del Salario Variabile nella misura del 50% o del 100%. In caso di opzione al 50% la restante quota di Salario Variabile sarà liquidata secondo quanto disposto al successivo punto 5. I lavoratori dovranno esprimere la propria volontà entro il 10 marzo di ogni anno."
- **Il punto 4. dell'Accordo viene sostituito dal seguente** "La sostituzione del Salario Variabile potrà avvenire solo con rimborsi e/o servizi (da ora genericamente "servizi Welfare") relativi all'anno fiscale di erogazione. Il residuo non fruito di Salario Variabile sarà corrisposto con il cedolino di dicembre."
- **Il punto 5. dell'Accordo viene sostituito dal seguente** "Il Salario Variabile non oggetto di opzione sarà erogato secondo le tempistiche contenute nel Contratto Integrativo Aziendale e/o per la parte residua oggetto di opzione e non fruita secondo quanto stabilito al punto precedente".
- **Il punto 6. dell'Accordo è soppresso.**
- **Il punto 7. dell'Accordo viene sostituito dal seguente** "Le Parti si incontreranno entro il 31 luglio 2018 per valutare ulteriori opzioni di sostituzione del Salario Variabile mediante apposita piattaforma informatica".
- **Successivamente al punto 7. sono inseriti i seguenti punti:**
- **8.** Le diverse tipologie di servizi Welfare, cui potrà accedere il lavoratore, sono elencate a titolo esemplificativo nel documento allegato al presente Accordo, che ne diventa parte integrante, e si intendono fruibili fino a capienza del Salario Variabile oggetto di opzione.
- **9.** Al lavoratore che opterà per la sostituzione del Salario Variabile in servizi Welfare, sarà concessa una quota extra degli stessi per un importo pari al 10% del Salario Variabile oggetto di opzione e pertanto non liquidato. La quota extra di servizi Welfare non potrà essere monetizzata e necessariamente potrà essere utilizzata solo successivamente all'intero esaurimento del Salario Variabile optato in servizi Welfare. La quota extra di servizi Welfare dovrà essere fruita entro e non oltre il 10 dicembre di ogni anno, pena la perdita della stessa.

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

- 10. Le Parti convengono che tutti i servizi di Welfare, comprensivi della quota extra di cui al precedente punto 9, non concorrono a formare la retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto così come disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile.


Esselunga S.p.A.




Paolo Belli

Claudio Donato  
Rompli

Filcams - Cgil



Fisascat - Cisl




Uiltucs



## Allegato

### SERVIZI WELFARE CONCESSI IN SOSTITUZIONE DEL SALARIO VARIABILE

- a) Servizio mensa;
- b) Servizi a rimborso:
  - 1. istruzione figli (rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, ...);
  - 2. trasporto scolastico;
  - 3. mensa scolastica;
  - 4. abbonamento trasporto pubblico locale;
  - 5. assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
- c) Contribuzione al Fon.Te per il solo lavoratore iscritto e per la quota residua dei servizi welfare non fruita entro il 10 dicembre di ogni anno.
- d) Eventuali altri servizi Welfare defiscalizzabili che potranno essere introdotti dalla normativa o dalla prassi ministeriale.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature 'Dr. le S' and several smaller initials.